

02732-25



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

ANGELO CAPUTO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2257/2024
FRANCESCO CANANZI		UP - 13/12/2024
IRENE SCORDAMAGLIA	- Relatore -	R.G.N. 33774/2024
MICHELE CUOCO		
ELENA CARUSILLO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.

udito il difensore

L'avvocato [REDACTED] sostituto processuale dell'avvocato [REDACTED]  
[REDACTED] difensore di fiducia di [REDACTED] si riporta ai motivi di ricorso ed  
insiste per l'accoglimento dello stesso.

[REDACTED]

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 21 maggio 2024 in esito a giudizio cartolare, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Rieti, anche agli effetti civili, nei confronti di [REDACTED] per il delitto di atti persecutori in danno di [REDACTED] persona alla quale era stato legato da relazione affettiva.

2. La menzionata sentenza di appello è stata impugnata dal difensore dell'imputato con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, quivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

- Con il primo e il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 585 cod. proc. pen. e insta per la rimessione in termini per la proposizione del ricorso per cassazione: dopo avere evidenziato come, celebratosi il giudizio di appello in forma cartolare, il dispositivo della decisione, emessa in esito ad esso, gli era stata notificata soltanto in data 18 settembre 2024, assume di non poter essere ritenuto responsabile dell'eventuale mancato rispetto dei termini di impugnazione, non avendo avuto altrimenti conoscenza né del contenuto della decisione, in quanto adottata in esito a udienza in camera di consiglio, né dei termini che il giudice si era assegnato per il deposito della motivazione.

- Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., l'errata valutazione delle dichiarazioni della parte civile costituita, [REDACTED], e delle persone a costei legate da rapporto affettivo (il [REDACTED] o di parentela (la sorella della [REDACTED] le quali avrebbero dovuto essere riconsiderate dal giudice di appello alla luce della divergente rappresentazione del rapporto con l'ex compagno (descritto come pacifico) effettuata dalla [REDACTED] al Tribunale per i Minorenni di Roma e di altre evidenze suscettibili di insinuare dubbi in ordine alla veridicità di quanto narrato al giudice penale dalla parte civile.

- Con il quarto e il quinto motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato di atti persecutori e di sussistenza, nella fattispecie concreta, di alcuno degli eventi integrativi del reato medesimo. Deduce, a suffragio, che egli, lungi dal volere interferire nella vita privata della ex compagna, si era limitato a coltivare il rapporto con il figlio minore, che gli era rimasto molto legato, senza che questo avesse comportato alcun effetto negativo sulla madre del minore, che, infatti, aveva autonomamente scelto di trasferirsi in [REDACTED] città in cui già espletava attività lavorativa, ivi la stessa avendo tranquillamente continuato a frequentare vecchie e nuove amicizie.

3. Con requisitoria trasmessa in data 27 novembre 2024 il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor <sup>NICOLA</sup> ~~Giuseppe~~ Lettieri, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.



4. Con memoria in data 12 novembre 2024, il difensore e procuratore speciale della parte civile, [REDACTED] ha chiesto il rigetto del ricorso nell'interesse dell'imputato e la condanna di questi al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile per la difesa nel grado.

5. Il ricorso è stato discusso in udienza pubblica partecipata, avendo il difensore del ricorrente avanzato tempestiva richiesta di sua trattazione orale.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è infondato.

1. Il primo e il secondo motivo non sono suscettibili di accoglimento.

Nella specie:

- la sentenza della Corte di appello è stata deliberata in data 21 maggio 2024, con l'indicazione in dispositivo, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione;

- il dispositivo è stato comunicato al difensore dell'imputato, Avvocato [REDACTED] del Foro di Terni, il 22 maggio 2024, tramite PEC inviata all'indirizzo di posta elettronica del predetto difensore [REDACTED] e ricevuto alle ore 10:34 del 22 maggio 2024;

- il termine per il deposito è spirato il 19 agosto 2024;

- la sentenza è stata depositata tempestivamente il 4 giugno 2024;

- tenuto conto della sospensione feriale che opera per i termini processuali che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento ma non per i termini per la redazione ed il deposito della sentenza (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586) dal 1 settembre 2024 è iniziato a decorrere il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) per proporre ricorso per cassazione;

- il termine per l'impugnazione è maturato in data 15 ottobre 2023;

- il ricorso è stato, dunque, presentato, tempestivamente, mediante deposito telematico il 4 ottobre 2024.

2. Il terzo motivo è inammissibile.



Le argomentazioni con le quali il ricorrente ha inteso censurare l'operata valutazione delle prove dichiarative sono generiche, poiché riproducono il contenuto di doglianze già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794).

Nel caso di specie, tra l'altro, non si è assolto all'onere di allegazione del travisamento della prova dichiarativa in ossequio del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, per il quale <<In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costruito argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati>> (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Rv. 272492), di modo che <<Il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto>> (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Rv. 241023).

Quanto, poi, alla lamentata preterizione, in sede di apprezzamento del compendio probatorio, del verbale dell'udienza celebratasi dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma in data 22 settembre 2017, il cui contenuto, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato tale da offrire una chiara smentita della credibilità della parte civile e dell'attendibilità del suo racconto in ordine al tipo di rapporti da lei intrattenuti con l'imputato, va osservato che la detta prova documentale appare tutt'altro che dotata della forza scardinante che le si intende assegnare, avendo la parte civile in più parti riferito, come riportato nella stessa sentenza di appello, che l'imputato aveva minacciato di portarle via il figlio (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), di modo che è verosimile che ella dinanzi al Tribunale per i Minorenni avesse sminuito la portata del suo rapporto conflittuale con il padre del figlio proprio per timore che tale circostanza potesse incidere negativamente sulle valutazioni del giudice in ordine all'affidamento del minore. In ogni caso, avuto riguardo al tenore complessivo della motivazione qui censurata, che ha dato congruamente



conto delle ragioni per le quali le quali le prove globalmente considerate fossero state tali da rappresentare l'ossessione dell'imputato per la ex compagna, cui aveva cagionato un forte *stress* emotivo appostandosi continuamente presso la sua abitazione e presso il suo luogo di lavoro, deve ribadirsi che anche per la fattispecie al vaglio vale il principio di diritto secondo cui <<Il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione. L'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo>> (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976, Rv. 135181; nello stesso senso, Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794).

### 3. Il quarto motivo è infondato.

Questa Corte si è già condivisibilmente espressa affermando che l'esercizio dei diritti e dei doveri genitoriali nei confronti dei figli, avvenuto con modalità che esorbitino dai limiti fissati dalla regolamentazione del giudice civile ex art. 337-*ter* cod. proc. o, comunque, dai limiti del diritto/dovere di assistenza morale e materiale del minore stesso (ad esempio del diritto di visita) costituisce abuso del diritto alla genitorialità e non può essere fatto valere neppure alla stregua di scriminante putativa, come tale suscettibile di escludere l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. (in tal senso, cfr. Sez. 5, n. 37272 del 01/07/2022, Rv. 284017).

Nel caso all'esame, peraltro, il rilievo relativo all'esercizio scomposto del diritto alla genitorialità da parte dell'imputato è pure generico, avendo la Corte di merito compiutamente evidenziato come questi non si fosse limitato a far visita al figlio minore o a cercare di incontrarlo, ma avesse tenuto una condotta ossessiva, reiteratamente molesta e intrusiva nella vita della stessa ex compagna, cui aveva creato un grave e perdurante stato d'ansia.

### 4. Il quinto motivo è generico e non consentito in questa sede.

I giudici di merito, nelle loro conformi decisioni, hanno in maniera tutt'altro che illogica affermato che le condotte ossessive, reiteratamente moleste e intrusive, tenute dall'imputato nei confronti della sua ex convivente, avevano avuto un'incidenza negativa sull'equilibrio psichico della donna, che aveva dovuto cambiare il luogo di residenza ed aveva subito il persistente patema d'animo discendente dal rischio di incontrare il [REDACTED] fatti, questi, certamente idonei ad integrare gli eventi del delitto di atti persecutori e rimasti privi di efficace smentita da parte del ricorrente, che si è limitato a contestarne la sussistenza senza allegare a sostegno della deduzione negatoria alcun decisivo elemento oggettivo.

5. Per tutto quanto esposto, s'impone il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla è dovuto sulle spese di parte civile, dovendosi fare applicazione del principio di diritto secondo cui nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 286581).

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03, in quanto imposto dalla legge.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese di parte civile

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 13/12/2024.

Il Consigliere estensore

Irene Scordamaglia



Il Presidente

Angelo Caputo

